

	REP.GEN.N. 50606	RACC.N. 18581
	VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	REPUBBLICA ITALIANA	Registrato a Novara
		il 16 febbraio 2024
	L'anno duemilaventiquattro ed il giorno quattordici del mese	al N° 1721 Serie 1T
	di febbraio	Esente
	alle ore diciassette e cinquanta	
	In Novara, e presso la sede dell'infra precisata Fondazione,	
	in Via Gnifetti n. 12,	
	avanti a me Dottor EMANUELE CAROSELLI Notaio alla residenza	
	di Novara, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuni-	
	ti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato.	
	E' PERSONALMENTE COMPARSO IL SIGNOR:	
	MAGGI DAVIDE, nato a Novara il 20 dicembre 1965,	
	domiciliato per la carica presso la sede della infra detta	
	Fondazione,	
	che dichiara di intervenire al presente atto quale Presiden-	
	te del Consiglio di Amministrazione della " Fondazione Comuni-	
	tà Novarese Ente Filantropico " con sede in Novara, Via Gni-	
	fetti n. 12, codice fiscale n. 94037480038.	
	Comparsente della cui identità personale io Notaio sono certo	
	il quale mi dichiara che per le ore diciassette e quaranta-	
	cinque di questo giorno e nel luogo di cui sopra è stato con-	
	vocato il Consiglio di Amministrazione allo scopo di discute-	
	re e deliberare sul seguente:	
	ORDINE DEL GIORNO	

	1. Variazione dell'Articolo 3 dello Statuto;	
	2. Approvazione verbale delle riunioni precedenti;	
	3. Comunicazioni del Presidente;	
	4. Accettazione Regolamento Territoriali Cariplo 2023;	
	5. Piano erogativo 2024; esame e deliberazioni conseguenti;	
	6. Iscrizione RUNTS: aggiornamenti;	
	7. Situazione investimenti finanziari e deliberazioni conse-	
	guenti;	
	8. Proposta rinnovo adesione a: Assifero e Istituto Italiano	
	Donazione;	
	9. Eredità Rabozzi: aggiornamenti;	
	10. Gestione immobili di proprietà: aggiornamenti;	
	11. Eventuali proposte costituzione nuovi fondi erogativi;	
	12. Donazioni pervenute - Accettazione;	
	13. Progetti conclusi e revocati;	
	14. Varie ed eventuali.	
	Il Comparente invita quindi me Notaio a far constare da ver-	
	bale redatto in forma pubblica, limitatamente al primo punto	
	dell'ordine del giorno, risultando da separato verbale la	
	trattazione di tutti gli altri argomenti, le risultanze del-	
	la riunione e le delibere che la stessa adotterà.	
	A ciò io Notaio aderendo dò atto di quanto segue:	
	- assume la presidenza lo stesso Comparente nella predetta	
	sua qualità il quale constata:	
	- che la presente riunione è stata regolarmente convocata,	

	ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, con avviso in data 4	
	febbraio 2024 e successiva integrazione in data 8 febbraio	
	2024, per questo giorno, luogo e per le ore diciassette e	
	quarantacinque;	
	- che oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione ed al Consigliere Emanuele Caroselli, chiamato a funge-	
	re da segretario, sono presenti (così come consentito dal-	
	l'articolo 11 del vigente Statuto anche a mezzo di video col-	
	legamento) o assenti, secondo l'indicazione apposta a fianco	
	di ciascun nominativo, gli altri Consiglieri signori	
	Franzosi Michele, presente	
	Invernizzi Anna Chiara, presente	
	Krengli Marco, assente	
	Marnati Cinzia, presente	
	Nerviani Stefano, assente	
	Nicola Mauro, assente	
	Pescio Andrea, presente	
	Pettinaroli Maria Pia, presente	
	Santagostino Roberto, presente	
	Zanetta Andrea, presente	
	Zanetta Vera, presente	
	- che del Collegio dei Revisori sono presenti (così come con-	
	sentito dall'articolo 11 del vigente Statuto anche a mezzo	
	di video collegamento) o assenti, secondo l'indicazione appo-	
	sta a fianco di ciascun nominativo, i signori	

	Cremonini Elisabetta, presente	
	Massara Paolo, presente	
	Sommi Elisa, presente	
	- che i video collegamenti sono perfettamente funzionanti,	
	consentono al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione, al segretario di percepire adeguatamente gli eventi	
	oggetto di verbalizzazione e a tutti gli intervenuti, ai quali sono stati trasmessi termini e modalità di collegamento,	
	di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Pertanto il Comparente dichiara che la presente riunione è regolarmente convocata, costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.	
	Il Presidente inizia, dunque, la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, e, facendo breve cenno anche all'argomento previsto al punto 6 dello stesso che verrà diffusamente trattato successivamente, informa i presenti che, a seguito dell'istanza presentata al competente Ufficio per ottenere l'iscrizione della Fondazione al RUNTS (protocollo n. 0004143 del 1° febbraio 2024), la responsabile del procedimento ha inviato una PEC nella quale ha evidenziato che l'attuale Statuto prevede, tra le attività che possono essere	

svolte, anche la protezione civile (lettera y dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017), precisando che l'art. 11 del DM 106/2020 specifica che "...gli Enti possono indicare nella richiesta di iscrizione al RUNTS l'attività di protezione civile.....solo se previamente iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del d.Lgs 1/2018..." e richiedendo, dunque, se la Fondazione sia provvista di detta iscrizione o, in caso contrario, se intenda iscriversi all'elenco suddetto.

Il Presidente prosegue evidenziando che la Fondazione, nel concreto non svolge attività di protezione civile, né, probabilmente, si verificherà l'ipotesi in cui debba svolgerla direttamente e, dunque, non ritiene si debba procedere con la richiesta di iscrizione al precisato elenco nazionale; propone, quindi, che, considerato l'interesse della Fondazione a supportare, comunque, l'attività di enti che, invece, svolgano protezione civile, si modifichi l'articolo 3 del vigente Statuto eliminando, considerato che ciò possa essere di dubbia interpretazione, l'espressa previsione dell'attività individuata, all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, con la lettera "y" (protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni), prevedendo, in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, alle iniziative e ai progetti che la Fondazione intende supportare, un generico richiamo all'attività di supporto

in favore degli enti di protezione civile.

In concreto, dunque, propone la modifica dell'attuale articolo tre dello Statuto, secondo quanto evidenziato nel **documento appositamente predisposto**, distribuito ai partecipanti della riunione e **che viene allegato** al presente verbale **sotto** la lettera **A**, dal quale risulta, in testo barrato, la parte che si intende eliminare ed, evidenziata in giallo, la parte che si intende inserire.

Il Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare la modifica dell'articolo tre del vigente Statuto eliminando l'espressa previsione dell'attività individuata all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, con la lettera "y", prevedendo genericamente l'attività di supporto in favore di enti che svolgano attività di protezione civile, secondo il testo già reso noto e condiviso con i componenti degli organi della Fondazione.

Il Consiglio preso atto e concordando su quanto esposto dal

Presidente, all'unanimità

DELIBERA

* di modificare il punto 3.2 dell'articolo 3 dello statuto della Fondazione secondo quanto proposto dal Presidente nel seguente modo:

"Articolo 3

Scopo e attività

3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione, in

	qualità di ente filantropico ai sensi dell'art. 37 del D.	
	Lgs 117/2017, eroga denaro, beni o servizi, anche di investi-	
	mento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale.	
	La Fondazione svolge in via prevalente attività di beneficen-	
	za indiretta; tuttavia, può svolgere anche attività di bene-	
	ficenza diretta a favore di soggetti che vertano in condizio-	
	ni di svantaggio. Le modalità attraverso le quali la Fonda-	
	zione può attuare la beneficenza diretta od indiretta sono	
	rimesse alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione,	
	nel rispetto dei seguenti principi:	
	la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza,	
	trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una	
	programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ot-	
	timizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del	
	valore reale del proprio patrimonio;	
	la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed en-	
	ti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica,	
	efficace ed efficiente la donazione;	
	la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i	
	partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari	
	del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presenta-	
	zione di proposte e adotta procedure di valutazione compara-	
	tiva volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi;	
	la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territo-	

	rio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo	
	stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio,	
	anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti ter-	
	ritoriali;	
	la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fi-	
	ne di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'im-	
	piego delle proprie risorse economiche, ricerca la collabora-	
	zione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio	
	di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cit-	
	tadini;	
	la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel pro-	
	prio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare	
	l'adequata divulgazione, la programmazione annuale e le deli-	
	berazioni relative alle attività istituzionali;	
	la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri	
	di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare sepa-	
	rata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziati-	
	va e dell'attività nel suo complesso.	
	La Fondazione, pertanto,	
	• seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in	
	relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di ri-	
	ferimento, le iniziative e i progetti che intende supporta-	
	re, riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del D.	
	Lgs 117/2017, comma 1, lettere: a (<i>interventi e servizi so-</i>	
	<i>ciali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8</i>	

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni), **b** (interventi e prestazioni sanitarie), **c** (prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni), **d** (educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa), **e** (interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), **f** (interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), **g** (formazione universitaria e post-universitaria), **h** (ricerca scientifica di particolare interesse sociale), **i** (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo), **l** (formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa), **m** (servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore), **p** (servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106), **q** (alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi), **r** (accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti), **s** (agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni), **t** (organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche), **u** (beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone

	svantaggiate o di attività di interesse generale a norma	
	del presente articolo), v (promozione della cultura della	
	legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e	
	della difesa non armata), w (promozione e tutela dei dirit-	
	ti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti	
	dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo, promozione delle pa-	
	ri opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, in-	
	cluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della leg-	
	ge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di	
	cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre	
	2007, n. 244), z (riqualificazione di beni pubblici inuti-	
	lizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata);	
	• seleziona, altresì, sempre nel rispetto dei criteri sopra	
	enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del	
	territorio di riferimento, le iniziative e i progetti che	
	intende supportare, riconducibili agli enti che svolgano	
	attività di protezione civile ai sensi della legge 24 feb-	
	braio 1992, n. 225, e successive modificazioni;	
	• promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione del-	
	le potenzialità del territorio e delle comunità;	
	• sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per inte-	
	grare e ricomporre risorse territoriali esistenti e poten-	
	ziali;	
	• sollecita donazioni e, in generale, la raccolta fondi al	

	fine di finanziare le proprie attività istituzionali e le	
	proprie attività di interesse generale, attraverso la ri-	
	chiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natu-	
	ra non corrispettiva per la costituzione di fondi da essa	
	gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in	
	collaborazione con il terzo settore, le istituzioni, le im-	
	prese e i cittadini. La Fondazione può realizzare l'attivi-	
	tà di raccolta fondi, sotto qualsiasi forma, anche in for-	
	ma organizzata e continuativa, e mediante sollecitazione	
	al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni	
	o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e	
	di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti	
	con i sostenitori e il pubblico;	
	• costituisce o partecipa ad enti terzi che perseguano fina-	
	lità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei	
	fini della Fondazione.",	
	invariati i punti 3.1., 3.3, 3.4 e 3.5 dell'articolo stesso;	
	- di conferire al Presidente, ogni potere e facoltà, affin-	
	ché possa apportare al presente verbale quelle modifiche, ag-	
	giunte e soppressioni che l'Autorità competente dovesse ri-	
	chiedere.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione mi presenta	
	quindi il testo integrale dello statuto aggiornato , composto	
	da numero diciannove articoli, che viene allegato al presen-	

	te verbale sotto la lettera B .	
	Nessuno chiedendo la parola ed essendo esaurita la trattazio-	
	ne del primo punto dell'ordine del giorno il presente verba-	
	le viene chiuso essendo le ore diciotto e cinque continuando	
	la riunione per la trattazione degli altri argomenti posti	
	all'ordine del giorno e che verranno fatti risultare da sepa-	
	rato verbale.	
	Spese ed imposte del presente atto, inerenti e conseguenti,	
	sono a carico della Fondazione nei confronti della quale ver-	
	rà rilasciata corrispondente fattura nei termini di legge.	
	Si richiede l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di	
	bollo ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. 117/2017.	
	Io Notaio ho omesso la lettura degli allegati per esonero	
	del Comparente.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho da-	
	to lettura al Comparente che lo approva ed in conferma con	
	me lo sottoscrive, unitamente agli allegati, essendo le ore	
	diciotto e dieci.	
	Parte scritto da me Notaio e parte dattiloscritto da persona	
	di mia fiducia su tredici facciate di quattro fogli fin qui.	
	All'originale sottoscritto:	
	DAVIDE MAGGI	
	EMANUELE CAROSELLI NOTAIO	

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale sul territorio di propria competenza.

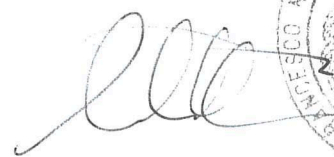
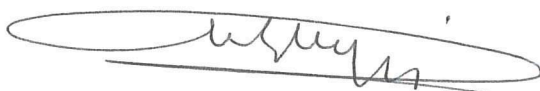
3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione, in qualità di ente filantropico ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 117/2017, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

La Fondazione svolge in via prevalente attività di beneficenza indiretta; tuttavia, può svolgere anche attività di beneficenza diretta a favore di soggetti che vertano in condizioni di svantaggio. Le modalità attraverso le quali la Fondazione può attuare la beneficenza diretta od indiretta sono rimesse alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei seguenti principi:

1. la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;
2. la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;
3. la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi;
4. la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali;
5. la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini;
6. la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali;
7. la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

La Fondazione, pertanto,

- seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti che intende supportare, riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017, comma 1, lettere: **a** (*interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni*), **b** (*interventi e prestazioni sanitarie*), **c** (*prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni*), **d** (*educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*), **e** (*interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di*





raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), **f** (interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), **g** (formazione universitaria e post-universitaria), **h** (ricerca scientifica di particolare interesse sociale), **i** (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo), **l** (formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa), **m** (servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore), **p** (servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106), **q** (alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi), **r** (accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti), **s** (agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni), **t** (organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche), **u** (beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo), **v** (promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata), **w** (promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), ~~**y** (protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni), **z** (riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata);~~

- seleziona, altresì, sempre nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti che intende supportare, riconducibili agli enti che svolgano attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità;
- sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;
- sollecita donazioni e, in generale, la raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività istituzionali e le proprie attività di interesse generale, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni, le imprese e i cittadini. La Fondazione può realizzare l'attività di raccolta fondi, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa, e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
- costituisce o partecipa ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione.

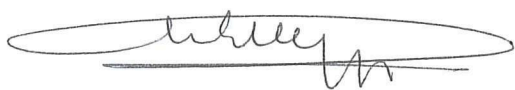
3.3 Il territorio di operatività della Fondazione corrisponde al territorio della Provincia di Novara. La Fondazione può svolgere le proprie attività eccezionalmente anche a favore di iniziative operanti sul territorio delle province confinanti con la Provincia di Novara, che siano all'interno dell'ambito territoriale



della Regione Piemonte, a condizione che le stesse iniziative trovino l'approvazione e/o il sostegno economico anche delle fondazioni comunitarie operanti su tale territorio.

3.4 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.5 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di retribuzione, di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nelle forme ed entro i limiti massimi previsti dalla normativa applicabile. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.



ANNULLATO

Allegato B all'atto n. 50606/18581 di rep.

STATUTO

della

FONDAZIONE COMUNITÀ NOVARESE

ENTE FILANTROPICO

Articolo 1

Denominazione

1. È costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D. Lgs. n°117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., una fondazione denominata

"Fondazione Comunità Novarese Ente Filantropico", siglabile "FCN EF"

(di seguito la "**Fondazione**").

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'utilizzo dell'acronimo EF è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come specificato al successivo art. 19.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede in **Novara**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere istituiti per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale sul territorio di propria competenza.

3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione, in qualità di ente filantropico ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 117/2017, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

La Fondazione svolge in via prevalente attività di beneficenza indiretta; tuttavia, può svolgere anche attività di beneficenza diretta a favore di soggetti che vertano in condizioni di svantaggio. Le modalità attraverso le quali la Fondazione può attuare la beneficenza diretta od indiretta sono rimesse alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei seguenti principi:

1. la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;

2. la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;
3. la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi;
4. la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali;
5. la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini;
6. la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali;
7. la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

La Fondazione, pertanto,

- seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti che intende supportare, riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017, comma 1, lettere: **a** (*interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni*), **b** (*interventi e prestazioni sanitarie*), **c** (*prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni*), **d** (*educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*), **e** (*interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi*), **f** (*interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*), **g** (*formazione universitaria e post-universitaria*), **h** (*ricerca scientifica di particolare interesse sociale*), **i** (*organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo*), **l** (*formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa*), **m** (*servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore*), **p** (*servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106*), **q** (*alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi*), **r** (*accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*), **s** (*agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni*), **t** (*organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche*), **u** (*beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo*), **v**

(promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata), w (promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), z (riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata);

- seleziona, altresì, sempre nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti che intende supportare, riconducibili agli enti che svolgano attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità;
- sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;
- sollecita donazioni e, in generale, la raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività istituzionali e le proprie attività di interesse generale, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni, le imprese e i cittadini. La Fondazione può realizzare l'attività di raccolta fondi, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa, e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
- costituisce o partecipa ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione.

3.3 Il territorio di operatività della Fondazione corrisponde al territorio della Provincia di Novara. La Fondazione può svolgere le proprie attività eccezionalmente anche a favore di iniziative operanti sul territorio delle province confinanti con la Provincia di Novara, che siano all'interno dell'ambito territoriale della Regione Piemonte, a condizione che le stesse iniziative trovino l'approvazione e/o il sostegno economico anche delle fondazioni comunitarie operanti su tale territorio.

3.4 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.5 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di retribuzione, di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nelle forme ed entro i limiti massimi previsti dalla normativa applicabile. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e risorse

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;

- dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

4.2 Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

4.3 La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore e conformi alle finalità e agli scopi della Fondazione.

4.4 Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;
- adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Articolo 5

Organi, ineleggibilità, decadenza, esclusione e requisiti

5.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato esecutivo, se nominato;
- il Presidente e uno o due Vice Presidenti;
- l'Organo di Controllo.

5.2 Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:

- coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione: a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento; alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un

delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- d. coloro che abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- e. i membri del Parlamento italiano e europeo, i consiglieri e i componenti della giunta della regione Piemonte, nonché - con riferimento al solo territorio della provincia di Novara - i consiglieri provinciali e comunali, i componenti delle giunte provinciali e comunali, gli amministratori di altri enti locali territoriali e di loro consorzi;
- f. coloro che ricoprono cariche negli organi dei partiti politici;
- g. coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione;
- h. coloro che concorrono, quali componenti del Comitato di nomina, alle nomine degli organi della Fondazione.

Per coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere e), e f), le stesse limitazioni valgono per chi abbia cessato tali cariche nei due anni precedenti alla nomina come Consigliere della Fondazione.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione e la decadenza sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione, su segnalazione del Presidente.

5.3 Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

5.4 Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il membro dell'Organo di controllo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di undici a un massimo di quindici membri, incluso il Presidente.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

- a) un membro nominato da Fondazione Cariplo;
- b) gli altri membri nominati dal Comitato di Nomina di cui al successivo art. 7.

Il numero complessivo dei componenti del Consiglio è determinato di volta in volta dal Comitato di Nomina. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati senza vincolo di mandato.

6.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per quattro esercizi, e scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio successivo alla riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio, salvo dimissioni o decadenza, e possono essere rinominati. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può esercitare un massimo di due mandati consecutivi.

6.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso:

- del consigliere nominato ai sensi dell'art. 6.2 a), il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a richiedere a Fondazione Cariplo di nominare il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio;

- del consigliere nominato ai sensi dell'art. 6.2 b), il sostituto sarà nominato con le stesse modalità del membro che deve essere sostituito e resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

Articolo 7

Comitato di Nomina

7.1 Il Prefetto di Novara convoca il Comitato di Nomina su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

7.2 Il Comitato di Nomina è composto dalle seguenti autorità (ovvero da soggetti da esse delegati):

- il Presidente della Fondazione Cariplo;
- Il Prefetto della Provincia di Novara;
- Il Presidente della Provincia di Novara;
- Il Vescovo della Diocesi di Novara;
- Il Presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte;
- Il Rettore della Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- Il Sindaco del Comune di Novara;
- Il Presidente del Tribunale di Novara;
- Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Novara;
- Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara;
- Il Presidente del Consiglio Notarile di Novara.

Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) delibera sulla costituzione e composizione del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;
- b) delibera sulla costituzione e composizione di altri comitati o commissioni composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- c) approva eventuali regolamenti interni;
- d) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
- e) approva i testi dei bandi, valuta i progetti su proposta delle Commissioni interne, se costituite, e delibera l'erogazione dei contributi;
- f) definisce le direttive per l'erogazione dei contributi;
- g) stabilisce le direttive e collabora attivamente alla raccolta fondi necessari per incrementare il patrimonio dell'ente, finanziare progetti di utilità sociale, coprire le spese operative della Fondazione;
- h) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- i) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- j) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- k) redige e approva annualmente il bilancio sociale;
- l) può nominare, eventualmente, un Presidente Emerito della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione;
- m) conferisce incarichi professionali;
- n) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- o) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;
- p) nomina il Direttore Generale, determinandone le funzioni, la durata e le competenze;

- q) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente o i Vice Presidenti;
- r) nomina i membri del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 10 dello statuto;
- s) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, secondo le modalità stabilite da un regolamento interno approvato dallo stesso Consiglio;
- t) amministra il patrimonio della Fondazione e stabilisce le direttive per il suo investimento;
- u) delibera le modifiche allo statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;
- v) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 15 dello statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;
- w) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- x) delibera sulla costituzione di patrimoni o fondi destinati;
- y) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- z) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

8.2 Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero al Comitato esecutivo, se nominato, ovvero al Direttore Generale, se nominato.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, o dall'Organo di Controllo, almeno ogni tre mesi, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, da un Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i termini e le modalità di collegamento.
- Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 10

Comitato Esecutivo

10.1 Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da cinque membri. Ne fanno parte il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti della Fondazione, il Consigliere nominato dal Fondatore e uno o due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

10.2 Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive al Comitato Esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega e valuta, sulla base della relazione del Comitato Esecutivo, il generale andamento della gestione.

10.3 Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi sulle attività svolte dal Comitato Esecutivo in esecuzione delle attribuzioni delegate.

10.4 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due suoi componenti o l'Organo di Controllo, almeno 5 giorni prima della adunanza, con le stesse modalità previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del precedente articolo 9.

10.5 Le adunanze del Comitato Esecutivo sono validamente costituite con la presenza di almeno tre membri in carica. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 11

Presidente – Vice Presidente – Rappresentanza

11.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

11.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta e intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

11.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

11.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.5 Il Vice Presidente, o in caso di due Vice Presidenti ciascuno di loro, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri. Al Vice Presidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 12

Organo di Controllo

12.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 Se monocratico è nominato da Fondazione Cariplo, se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali un membro effettivo e uno supplente sono nominati da Fondazione Cariplo, mentre i restanti due membri effettivi e supplenti sono nominati dal Comitato di Nomina. Nel caso in cui sia collegiale, inoltre, il Presidente dell'Organo di Controllo è nominato dal Comitato di Nomina.

L'Organo di Controllo resta in carica per quattro esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo/quinto esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati. Ciascun membro dell'Organo di Controllo può rivestire la carica per un massimo di due mandati consecutivi.

12.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile, iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

12.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

12.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio di Amministrazione.

12.8 L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.9 Alle riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente statuto in quanto compatibili.

12.10 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 13

Compensi per le cariche sociali

13.1 Agli amministratori e a chiunque sia membro di un organo della Fondazione, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 13.2, non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute nell'esercizio della funzione e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

13.2 All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

13.3 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'Organo di Controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 14

Esercizio Finanziario - Bilancio – Divieto di ripartizione di utili

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

14.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs 117/2017.

14.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 15

Operazioni straordinarie

15. La delibera di modifica dello Statuto, di trasformazione, fusione, scissione e le delibere conseguenti lo scioglimento della Fondazione sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, previo il parere non vincolante di Fondazione Cariplo, con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

Articolo 16

Scioglimento

16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 17

Clausola Compromissoria

17.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra la Fondazione e amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisori, se esistenti, ovvero tra i precisati Organi, per questioni attinenti, derivanti e conseguenti al rapporto con la Fondazione e alla sua attività, purché riferita a materia di diritti disponibili, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere degli organi della Fondazione, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Fondazione, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

17.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

17.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Fondazione.

17.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

17.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Articolo 18

Norme applicabili

18. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, il D. Lgs 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Articolo 19

Norme transitorie

19.1 Fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione manterrà la denominazione di "FONDAZIONE COMUNITÀ NOVARESE ONLUS" e sarà soggetta, fino al termine di cui al comma 2 dell'articolo 104 del D.Lgs 117/2017, alle disposizioni dell'art. 10 del D.Lgs 460/1997.

19.2 A decorrere dal termine di cui al comma precedente e previa iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito dal D.Lgs 117/2017 s.m.i., la Fondazione opererà come "Ente Filantropico" adottando la seguente denominazione: "FONDAZIONE COMUNITÀ NOVARESE Ente Filantropico", siglabile "FCN EF".

19.3 Ogni disposizione riportata nel presente Statuto in ottemperanza al D.Lgs 117/2017 s.m.i., ove eventualmente difforme o non compatibile con le disposizioni dell'art. 10 del D.Lgs 460/1997, troverà applicazione unicamente a decorrere dal citato termine stabilito dal comma 2 dell'articolo 104 del D.Lgs 117/2017 s.m.i.

19.4 Le disposizioni di cui agli articoli 6 (Consiglio di Amministrazione) e 12 (Organo di controllo), con riferimento al numero massimo di mandati esercitabili, si applicano a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo successivo alla loro entrata in vigore, a seguito dell'approvazione dell'Autorità di vigilanza, non dovendosi tenere conto dei precedenti mandati.

Firmato:

DAVIDE MAGGI

EMANUELE CAROSELLI NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dr. Emanuele Caroselli, notaio iscritto nel ruolo dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, con sede in Novara Via Santo Stefano n. 8, che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22,1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato numero CNN1202873 rilasciata dal Consiglio nazionale del Notariato.

Novara, 16 febbraio 2024